


Piano di controllo del colombo (*Columba livia*)
Provincia di Novara
2023-2028



Finalità

Con il presente piano si vuole dare continuità alle operazioni di controllo della popolazione di colombo presente sul territorio della provincia di Novara, al fine di contenere, anche per il prossimo quinquennio, i danni arrecati da questa specie alle aziende agricole e agli ambiti urbani.

Gli obiettivi perseguiti dal piano in ambito urbano sono:

- la tutela dell'igiene e del decoro urbano;
- l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo e gli animali (aspetto sanitario);
- la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione (aspetto di degrado urbano e di tutela del patrimonio storico-artistico).

La limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani è ad oggi in capo alle competenti Amministrazioni comunali che operano dando recepimento al presente piano di controllo.

Relativamente al contesto rurale il piano è gestito direttamente dall'Amministrazione Provinciale ed è finalizzato alla riduzione dell'impatto sulle colture agricole passibili di asporto (semine di cereali autunno-vernini e colture sarchiate primaverili in epoca sia di semina che di maturazione) e alle strutture di allevamento e di stoccaggio nonché alla prevenzione della contaminazione del foraggio animale nelle stalle industriali e dei cereali nei depositi di stoccaggio dove, a causa della elevata disponibilità trofica, si verificano presenze numerose e stabili di piccioni.

Il piano verrà attuato mediante interventi localizzati che richiedono l'adozione di metodi rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione arrecando, nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell'intervento.

Si ritiene che al fine di apprezzare risultati tangibili sotto il profilo pratico e per poter garantire i necessari apprestamenti procedurali ed operativi il presente piano di controllo del colombo di città debba avere durata quinquennale.

Ambito normativo

La vigente collocazione giuridica del colombo di città è stata definita dall'Organo giudicante di III grado con la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione la quale ha stabilito che il piccione di città sia considerato animale selvatico in quanto vivente in stato di naturale libertà, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi. Da questa sentenza discende, tra l'altro, che il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili al colombo di città va individuato nella legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 inerente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria". In base al comma 2 dell'art. 19 della suddetta legge le Regioni e, per delega, le Province hanno facoltà di operare il controllo della fauna selvatica:





per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
per la tutela del suolo;
per motivi sanitari;
per la selezione biologica;
per la tutela del patrimonio storico-artistico;
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

Come noto l'art. 19 della L.N. 157/92 è stato recentemente modificato dall'art. 1 c. 447 della L. 197/2022. Inoltre, il decreto ministeriale del 13 giugno 2023 su "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" definisce i vari aspetti operativi della materia.

Per quanto riguarda la gestione del colombo negli ambiti urbani del territorio provinciale, nel corso degli anni è avvenuta attraverso l'emanazione di ordinanze dei Sindaci (artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e relativi atti amministrativi che hanno trattato la materia in forma sostanzialmente disomogenea. A questo proposito occorre osservare come alcune sentenze dei Tribunali amministrativi regionali chiamati ad esprimersi sull'argomento evidenzino come l'ordinanza del Sindaco sia impiegabile solo quando sussistano dimostrate condizioni di imprevedibilità ed eccezionalità del pericolo igienico-sanitario tali da giustificare l'adozione di determinati strumenti (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 1006). L'art. 54 del d.lgs n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene purché sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza della situazione (TAR Toscana, Sez. II, ord. 6 maggio 2009, n. 355/2009; TAR Lazio, Sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922). In altri termini il quadro giurisprudenziale delineato individua nel procedimento di controllo previsto dall'art. 19, comma 2, della L. 157/92 lo strumento ordinario di gestione delle problematiche cagionate dal colombo anche nell'ambito comunale.

Nel corso del periodo di validità del precedente piano sono state emanate nuove disposizioni e, pertanto, il nuovo piano viene aggiornato ai sensi di quanto disposto dalle recenti modifiche alla L. 157/92, dell'art. 20 della L.R. 5/2018, della L.R. 1/2019, della L.R. 15/2020 (che apporta modifiche alla L.R. 5/2018), della L.R. 9/2000 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché tutti i loro atti applicativi.

La regione Piemonte, con nota del 3/10/2017, ha inoltre ribadito che spetta alle Amministrazioni Provinciali cui, a seguito del riordino di cui alla legge regionale n. 23/2015, sono state riconfermate le deleghe in materia di caccia, approvare con propri atti amministrativi i piani di controllo delle varie specie, sentito il parere dell'ISPRA.

Il decreto del 13 giugno 2023 riguardante l'adozione del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, all'interno dell'Allegato I, comma 2, descrive lo stesso come strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura; di fatto costituisce il primo momento di pianificazione, cui deve far seguito l'adozione dei piani regionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 che devono recepire i contenuti del piano straordinario.






Situazione ecologica

Il Colombo o Piccione di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine tra i 5 ed i 10 mila anni orsono quando i primitivi agricoltori iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *Columba livia* sottratti alla vita selvatica. È questa la prima forma conosciuta di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo. Il processo di domesticazione si è sviluppato nel corso dei millenni attraverso il prelievo di nidiacei in natura, la loro detenzione in cattività e la selezione artificiale per alcuni caratteri preferiti (prolificità, dimensioni corporee, qualità organolettiche delle carni, cromatismo del piumaggio, resistenza nel volo e capacità di orientamento, ecc.). Questa selezione, protrattasi sino a giorni nostri, ha originato molte razze di colombi domestici allevati per gli scopi più vari (produzione di carne, colombi viaggiatori, piccioni ornamentali, esemplari utilizzati per le competizioni di tiro a volo). In tempi più recenti e in ripetute occasioni alcuni di questi soggetti hanno riacquisito la libertà dando origine a popolazioni non più soggette al controllo dell'uomo. Questi uccelli hanno eletto loro dimora preferenziale i centri storici delle città, paesi e borghi in ragione della possibilità di sfruttare condizioni più favorevoli (clima più mite, buona disponibilità alimentare e minore impatto predatorio) rispetto al contesto rurale. Attualmente il piccione di città sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale. Le popolazioni di colombo di città che frequentano le nostre città e campagne, pur essendosi originate dal colombo selvatico *Columba livia*, da questa si sono allontanate nel loro percorso evolutivo sin dall'epoca preistorica e in questo fenomeno un ruolo primario è stato giocato dal processo di domesticazione e selezione artificiale operato dall'uomo. Da un punto di vista strettamente zoologico il Piccione di città rappresenta un'entità faunistica a sé stante che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvaticito".





Anche sul territorio della Provincia di Novara la consistenza delle popolazioni di colombo di città ha raggiunto dimensioni tali da rendere difficilmente gestibile la convivenza con l'uomo. I colombi rappresentano una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale (Haag-Wackernagel, 2003) con implicazioni di natura igienico-sanitaria



(Sbragia et al., 2001; Haag-Wackernagel & Moch, 2004) e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici (Nomisma, 2003) e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne contermini determina a carico di alcune produzioni agricole (Saini & Toor, 1991; Soldatini et al., 2006).

A tale proposito è opportuno evidenziare che la Provincia di Novara è prettamente una Provincia risicola con un investimento di circa 35.000 ettari di superficie, distribuiti principalmente a ovest, a sud ed intorno al capoluogo. Rappresenta, pertanto, il terzo polo risicolo italiano dopo le province di Vercelli e Pavia. La seconda coltura più diffusa è il mais con oltre 12.000 ettari coltivati soprattutto nella medio-alta provincia, al di sopra della pianura irrigua. Ne consegue che lo stoccaggio di questi cereali presso le aziende agricole durante la fase di essiccazione e in attesa della vendita viene attuata in grossi depositi nei quali non sempre è facile garantirne la perfetta chiusura.

Da tempo si assiste inoltre ad una diversificazione dei danni provocati alle colture agricole che non interessano più solo le piante oleaginose ma anche i cereali che, nella nostra provincia come sopra evidenziato, rappresentano una importante fonte di reddito.

Sebbene non sia agevole indicare il livello di densità urbana oltre il quale occorre intervenire, tuttavia valori che si collocano tra 300 e 400 individui/kmq indicano quasi sempre la presenza di uno stress ambientale che richiede l'attuazione di un intervento limitativo (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS).

D'altro canto il colombo è specie dotata di buona mobilità unita a spiccate doti di adattabilità ambientale. Ciò determina, tra l'altro, la capacità del Columbide di interagire con una serie di risorse sparse sul territorio coprendo spesso spostamenti circadiani che lo vedono sfruttare gli ambi urbani per il riposo notturno e la nidificazione mentre le limitrofe aree rurali vengono usate per l'approvvigionamento alimentare. Questo comportamento determina che un'efficace strategia di gestione dei conflitti cagionati dal colombo di città non può prescindere dalla loro attuazione a scala di comprensorio di fruizione esteso (rurale ed urbano).

Specie faunistica obiettivo

La specie obiettivo è il piccione o colombo di città (*Columba livia* forma domestica). Poiché la popolazione presente nella Provincia non è di origine naturale ma generata da animali delle più diverse provenienze (fuggiti da allevamenti da carne, da gare di volo di orientamento, da tiri a volo, ecc.) presenta un'ampia variabilità morfologica e, soprattutto, un'intensa e continuativa attività riproduttiva.

La specie conosce un elevato potenziale biotico. Si consideri che in media una coppia di colombi si riproduce 5-6 volte all'anno con punte di 9 covate annue (Cramp, 1985). Tenuto conto del numero di neonati involati per nidiata e dei tassi di perdita delle covate e della mortalità perinatale, si stima che una coppia produca in media 3-4,5 nuovi nati all'anno determinando un tasso di incremento della popolazione pari al 150%.

Riepilogo delle operazioni effettuate nei piani precedenti




Come precedentemente detto il controllo della popolazione di colombo in Provincia di Novara è operativo da diversi anni.

Nella tabella (1) sono riportati i dati relativi agli abbattimenti effettuati sul territorio provinciale in esecuzione dei vari piani di controllo della specie.

Tab.(1)

ANNO	N. Animali abbattuti
2008	539
2009	4173
2010	9625
2011	10560
2012	6934
2013	782
2014	15700
2015	10268
2016	8886
2017	3275
2018	143
2019	1120
2020	1255
2021	1554
2022	4787
2023*	7425*

*al 06/07/2023



Danni

Per quanto riguarda i danni che il colombo causa alle colture agricole si riportano, in tabella, i dati accertati negli ultimi cinque anni.

2018	2019	2020	2021	2022
-	-	-	€ 1885,58	-

Dai dati riportati in tabella si evince un importo di danni non significativamente importante ai fini valutativi. Questo perché le singole aziende agricole, pur segnalando la presenza dei volatili sui propri fondi e richiedendo un intervento di abbattimento da parte della Polizia Provinciale, nella quasi totalità dei casi non hanno presentato successiva istanza di risarcimento dei danni. Di conseguenza l'Amministrazione non si trova in possesso di tali dati.

Tecniche ed ambiti territoriali d'intervento

Le norme di riferimento in materia di gestione della fauna selvatica (legge n. 157/92 e le linee guida per la gestione del colombo di città approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con DGR n. 46-9713 del 30 settembre 2008) indicano chiaramente la procedura da seguire per l'attuazione di piani di controllo dei danni da fauna selvatica. Anzitutto occorre applicare efficaci metodi "ecologici" incruenti di prevenzione/dissuasione dei danni indicati da ISPRA. Di seguito si riportano i metodi cui occorre dare prioritaria attuazione prima dell'avvio delle procedure di rimozione fisica di esemplari. A questo fine codesta Amministrazione provvederà a verificare la corretta applicazione dei metodi, nonché la loro efficienza, precedentemente all'attuazione dei piani di abbattimento. Qualora i metodi ecologici correttamente applicati non si siano dimostrati efficienti si potrà fare ricorso a piani di abbattimento prevedendo l'impiego di tecniche che assicurino la massima selettività d'azione. Il piano sarà attivato sulla porzione di territorio della Provincia interessato da situazioni di conflitto. Vista la sostanziale difformità delle tecniche che saranno impiegate si è ritenuto utile suddividere la loro trattazione tra l'ambito rurale o extraurbano e l'ambito urbano.

Piano d'intervento

1 - Obiettivi del piano

- Dare continuità al lavoro fin qui svolto al fine di non vanificare i risultati ottenuti, nella consapevolezza che gli interessi legati all'attività venatoria non possono prescindere da un corretto rapporto col mondo agricolo il quale rivendica, giustamente, la possibilità di poter svolgere il proprio lavoro con professionalità e senza ulteriori aggravii derivati da presenze indesiderate;
- Mettere in atto forme di prevenzione dei danni alle aziende agricole;
- Attuare il coordinamento degli interventi posti in essere dagli Enti e soggetti deputati, ai sensi L. 157/92;



- Provvedere alla formazione dei soggetti chiamati ad attuare del piano.

2 – Validità': 2023 - 2028

3 – Metodi e mezzi

Ambito rurale ed extraurbano

Relativamente alla prevenzione dei danni su coltivazioni agrarie di pieno campo, nelle fasi di semina e di maturazione, dovranno adottarsi i cosiddetti “metodi alternativi” previsti dal punto 2.8 del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica; questi, definiti anche come metodi “preventivi”, dovranno essere caratterizzati da un basso impatto sulle specie non target e sugli habitat delle aree di intervento; inoltre occorre che gli strumenti scelti siano correttamente installati ed utilizzati e che sia realizzata una costante manutenzione degli elementi del sistema.

In tutte quelle situazioni in cui i predetti metodi alternativi siano concretamente attuabili, in quanto potenzialmente efficaci, il loro impiego potrà comunque essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura).

Uno dei metodi alternativi è l'utilizzo di cannoncini a gas con detonazioni temporizzate durante i periodi più sensibili ai danni. Occorre tuttavia osservare che questo metodo di protezione produce buoni risultati solo quando utilizzato per pochi giorni, variando la frequenza della detonazione in quanto per periodi più lunghi l'efficacia diminuisce notevolmente perché gli animali vi si adattano rapidamente. A titolo indicativo si suggerisce di prevedere una densità pari ad un cannoncino ogni 3-5 ettari di colture potenzialmente danneggiabili. Anche l'impiego di sagome dissuasive di varia forma (palloni Predator e simili) non garantisce effetti duraturi nel tempo. Si consideri inoltre che i palloni Predator vanno impiegati con densità piuttosto elevate (5-10 palloni ogni ettaro di superficie). La presenza fisica e continuativa dell'uomo in atteggiamento vagante nelle aree coltivate con la possibilità di sparo occasionale di botti risulta sempre vantaggiosa quale prevenzione. In generale i migliori successi si otterranno combinando diversi metodi e alternandoli infatti già dopo qualche giorno le misure di dissuasione perdono la loro efficacia. Tuttavia questo lasso di tempo può essere sufficiente per evitare danni alle colture durante la germinazione e i primi stadi di crescita. Visto il limitato arco temporale d'efficacia dei metodi ecologici utilizzabili appare fondamentale, ai fine di garantire elevati standard d'efficienza, l'attivazione delle tecniche di dissuasione in corrispondenza temporale ai picchi di asporto.

Per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di magazzini di stoccaggio di granaglie o altri materiali e/o nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), occorre prioritariamente provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrate, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione in corrispondenza degli ingressi di pannelli basculanti, anche a strisce verticali, plastificati (PVC) e trasparenti. In questo modo è possibile limitare l'accesso dei volatili alle risorse trofiche/nidi concentrate nelle pertinenze delle strutture.



Piani di abbattimento nell'ambito rurale

In alternativa o a rafforzamento dei predetti metodi "alternativi", si fa riferimento ai piani di abbattimento (L. 157/92, art. 19 comma 2) mediante abbattimento con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, attuato con le seguenti modalità:

- in forma vagante o da appostamento,
- dall'alba al tramonto.

Ulteriori strumenti sono:

- reti, gabbie e trappole di cattura;
- falco (unicamente per le specie autoctone delle famiglie degli Accipitridae, Falconidae, Strigidae e Tytonidae);

Il punto 2.5 del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della Fauna Selvatica (Decreto del 13 Giugno 2023) prevede che, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, le regioni possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi le figure di seguito indicate:

a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);

b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;

c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;

d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;

e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

L'ISPRA provvede alla predisposizione di uno schema di programma di corso per operatori del controllo, mirati a fornire le conoscenze e le competenze utili a meglio intervenire.

Ambito urbano

Nelle città della pianura e della bassa collina con numero di abitanti superiore a 10 mila unità sarebbe utile condurre un monitoraggio standardizzato della consistenza numerica di colombi presenti nell'ambito urbano. Detto conteggio andrebbe condotto preferibilmente in periodo invernale, disaggregato per rioni o quartieri e dovrebbe comunque conteggiare distintamente i colombi nel centro storico e nelle aree periferiche. Il metodo, suggerito in passato anche da ISPRA in virtù della buona accuratezza del dato fornito, è il distance sampling applicato al metodo del transetto lineare. Tale metodo fornisce una stima dettagliata della popolazione conteggiata calcolando la probabilità di osservazione per



ogni distanza. In aggiunta al conteggio numerico si suggerisce la conduzione periodica di rilievi a vista dei siti riproduttivi e di quelli di alimentazione ricorrente con relativa georeferenziazione GPS ed inserimento su cartografia digitale periodicamente aggiornata. Queste informazioni costituiscono il fondamentale riferimento iniziale su cui “misurare” sia lo stato iniziale della situazione, sia l’efficienza delle successive azioni gestionali. Con una determinata cadenza temporale i conteggi andranno replicati con le medesime modalità operative.

Pare inoltre necessaria la conduzione di uno screening dello stato igienico-sanitario della popolazione su un campione rappresentativo di colombi e di guano al fine di verificare la presenza e la ricorrenza dei principali agenti patogeni e parassiti trasmissibili. Qualora gli accertamenti diagnostici e le relative valutazioni espresse dai Servizi Veterinari della competente ASL confermino la sussistenza di un rischio di natura igienico-sanitaria l’Amministrazione dovrà dotarsi di una strategia e di un conseguente piano di gestione che verta sugli elementi tecnici di seguito indicati.

Il punto 2.8 del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, come già anticipato nel paragrafo relativo alla gestione in ambito rurale, afferma che il ricorso a sistemi di prevenzione può coadiuvare il contenimento dei danni, a patto che siano correttamente installati ed utilizzati e che sia realizzata una costante manutenzione degli elementi del sistema. La funzionalità dei sistemi di prevenzione, e di conseguenza la loro efficacia, è strettamente connessa anche alla corretta formazione degli operatori riguardo al loro uso.

Il ricorso a sistemi di prevenzione appare altresì opportuno nei contesti in cui non si riesce a realizzare un’effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze.

Le misure di contenimento dei fattori ecologici che agevolano la presenza di colombi nell’ambito urbano vanno individuate in una serie di azioni obbligatorie, condotte dalle singole amministrazioni, volte a ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e quella riproduttiva (siti di nidificazione). Ciò deve essere attuato attraverso:

- il divieto, tramite ordinanza, di somministrazione e vendita di granaglie o altro alimento in luoghi pubblici con annesso regime sanzionatorio;
- l’obbligo di occlusione fisica all’accesso dei volatili ai siti riproduttivi all’interno di edifici pubblici e privati. Ciò comporta, qualora non ancora previsto, il rapido adeguamento dei Regolamenti edilizi e/o di igiene comunale, includendo l’obbligo di occlusione/eliminazione dei siti riproduttivi dei colombi nei fabbricati di pertinenza da parte delle proprietà di edifici pubblici, degli amministratori condominiali e di chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni.

In via secondaria, ed a titolo sperimentale si potrà provvedere all’installazione di alcune colombaie finalizzate alla riproduzione dei colombi. Queste strutture andranno gestite da operatori qualificati e debitamente formati ai sensi del punto 2.5 del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, mediante un loro controllo periodico finalizzato alla rimozione delle uova prima della schiusa con loro sostituzione con false uova. Sarebbe utile verificare attraverso dati oggettivi (numero di uova rimosse, costi) l’effettivo contributo che questo metodo può fornire all’attenuazione del problema.



Per quanto riguarda gli aspetti di sanità pubblica legati alla presenza del colombo è risaputo che questi volatili possono ospitare e veicolare germi patogeni e parassitari rappresentando un potenziale rischio sanitario nei confronti della popolazione umana e animale. Il rischio è massimo nei luoghi ad alta promiscuità tra colombi e uomo, ma anche in luoghi con gravi carenze igieniche. In questo senso gli ambiti urbani rappresentano forse il principale sito di possibile veicolazione di patologie. Tuttavia, quando vengono adottate le comuni norme igieniche il ruolo dei patogeni è secondario. Fanno eccezione le infezioni contratte da persone debilitate e/o immunodepresse, oltre che alcune categorie sociali maggiormente esposte a rischio (anziani e bambini) che possono aggravare le loro già precarie condizioni di salute. Per questa ragione l'attenzione sanitaria rivolta a prevenire il rischio colombi in ambito urbano si ritiene vada concentrata anzitutto nelle pertinenze dei luoghi di cura (ospedali, case di cura e case protette) e delle aree frequentate da bambini (scuole). Al fine di prevenire la diffusione di patologie in questi contesti è necessario il ricorso ad interventi di protezione fisica finalizzati ad innalzare la distanza tra volatili e persone. L'installazione di reti alle finestre di maglia e materiale adeguati o di filamenti multi aghi sui davanzali per impedire la posa dei volatili e quindi il rischio di veicolazione di patologie vanno considerate priorità operative.

Altre misure incruente di controllo del piccione che prevedono la somministrazione di granaglie trattate con Nicarbazina pongono dubbi in ordine alla loro efficienza quali inibitori della riproduzione (Giunchi et al. 2007) e non paiono contraddistinte da un favorevole rapporto costi/benefici, per cui si ritiene di escluderle dal presente piano. Il farmaco (si tratta di un coccidiostatico di impiego veterinario contro l'enterite del pollame) produce un effetto sterilizzante che tuttavia si esplica solo in corrispondenza con la somministrazione (effetto reversibile). Al fine di garantire un determinato standard d'efficacia occorre quindi che la sostanza venga assunta senza soluzione di continuità per tempi imprecisati ma sicuramente non brevi. Ciò pone, oltre ad un problema di diffusione nell'ambiente di quantitativi elevati di determinate molecole, anche una questione legata ai costi insiti in tale operazione. Inoltre l'assunzione del farmaco da parte dei colombi potenziali riproduttori è cosa tutt'altro che scontata. Considerata infatti la spesso elevata densità delle popolazioni vi è la concreta possibilità che il trattamento sterilizzante interessi solo una frazione limitata di soggetti potenziali riproduttori senza incidere sulla restante componente riproduttiva che non ingerisca il prodotto. Stanti gli elementi di criticità rappresentati si reputa che la Nicarbazina nell'ambito di piani di controllo del colombo di città vada utilizzata solo quale misura accessoria e non prioritaria.

Altri metodi utilizzati per l'allontanamento dei colombi dalle aree urbane sono rappresentati dai dissuasori a sistema elettrificato, i dissuasori acustici, i fili instabili, i palloni anti volatili e l'allontanamento tramite i falchi. Con quest'ultimo metodo i volatili vengono allontanati in modo "ecologico" senza creare danni e sfruttando il timore dei colombi nei confronti dei predatori, così come avviene in natura. L'associazione tra l'arte della falconeria al lavoro di disinfezione o meglio di allontanamento dei volatili nocivi o eccessivi da una specifica area, diviene così un'attività utile che rispetta l'ambiente; si consideri che la Provincia di Novara con D.D. 2808 / 2022 ha provveduto all'Istituzione del registro provinciale dei falconieri.

Piani di abbattimento nell'ambito urbano



Il ricorso esclusivo ai metodi ecologici di contenimento numerico dei colombi sopra menzionati può comportare tempi medio-lunghi prima di poter apprezzare effetti tangibili. La rimozione di un determinato numero di esemplari attuata in affiancamento alle misure strutturali (metodi ecologici) può invece accelerare i tempi di conseguimento di un determinato obiettivo di densità sostenibile e, con ciò, permettere di apprezzare una limitazione degli impatti e dei conflitti in tempi sostanzialmente più celeri. In questa accezione si ritiene accettabile l'affiancare alle sopra indicate azioni incruente la cattura di una frazione di colombi mediante impiego di gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare (granaglie). Il personale incaricato alle catture, debitamente formato, dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime affinché non si verifichino episodi di mortalità all'interno delle stesse, nonché l'immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal Colombo accidentalmente catturati. Non sussistono elementi ostativi, sotto i profili sia normativo che conservazionistico, all'eventuale soppressione dei colombi catturati. Le Amministrazioni comunali, in linea con il presente Piano, dovranno comunque adoperarsi affinché venga garantito anche da terzi il rispetto delle norme vigenti in tema di soppressione e smaltimento delle carcasse. È vietata la detenzione e la liberazione dei colombi catturati.

4 - Soggetti attuatori

Come riportato precedentemente, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti e considerato che risulta necessario, al fine di una migliore organizzazione degli interventi, un maggior coinvolgimento dei soggetti gestori delle singole porzioni territoriali, il punto 2.5 del Piano Straordinario per la gestione e il contenimento della Fauna Selvatica (Decreto del 13 Giugno 2023) prevede che, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, le regioni possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi le figure di seguito indicate:

- a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.



Per la formazione dei predetti soggetti l'ISPRA provvede alla predisposizione di uno schema di programma di corso per operatori del controllo, mirati a fornire le conoscenze e le competenze utili a meglio intervenire.

Si tende a sottolineare che le azioni di contenimento della specie devono essere coordinati dal personale di polizia provinciale e devono scrupolosamente attenersi a quanto riportato nel piano operativo.

5 - Tempi d'attuazione degli interventi cruenti

In ambiente rurale il controllo va attuato in corrispondenza con i periodi di massimo danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta. Durante tutto l'anno in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo al fine di prevenire la contaminazione fecale di alimenti ad uso zootecnico, e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

In ambiente urbano gli interventi verranno attuati nel periodo compreso tra l'inizio di novembre e la fine marzo di ciascun anno.

6 - Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Il contenimento si realizza con la soppressione degli esemplari catturati. Non è previsto il rilascio di animali vivi.

Lo smaltimento delle carcasse verrà effettuato a norma delle vigenti disposizioni di legge nazionali ed europee.

È vietato utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione.

Alla fine di ciascun anno solare le amministrazioni comunali devono far pervenire alla Provincia un resoconto sul numero di piccioni catturati e sulla loro destinazione.

7 - Numero di capi abbattibili

Stante la situazione di danneggiamento diffuso documentata in premessa e visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città, considerate altresì le capacità operative disponibili, si ritiene di attuare il piano in linea con quello precedente, rimanendo comunque al di sotto delle soglie massime attualmente raggiunte.

In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa un successivo contingentamento dei prelievi all'analisi critica dei risultati conseguiti dal piano a consuntivo ed alla accertata dinamica decrescente dei danni.

8 - Autorizzazione e gestione degli interventi

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo, verificata la corretta applicazione e l'inefficacia dei mezzi di prevenzione messi in opera. La vigilanza



sulle operazioni è competenza del Corpo di Polizia Provinciale responsabile altresì dell'efficacia degli interventi.

Le amministrazioni comunali potranno autonomamente consentire l'attivazione di operazioni di cattura mediante gabbie-trappola che dovranno attenersi alle procedure ed ai vincoli sopra indicati.

9 - Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori incaricati di realizzare il Piano dovranno dimostrare di possedere una assicurazione che risarcisca eventuali infortuni subiti nonché eventuali danni che gli stessi possano provocare a terzi nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme di prudenza e buona pratica nell'utilizzo delle trappole e delle armi da fuoco o altri strumenti consentiti.

Gli operatori dovranno indossare un giubbotto ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è opportuno l'uso di scarpe o stivali con suola idonea nonché indumenti consoni all'ambiente frequentato e alle temperature stagionali.

Per il maneggio delle carcasse si devono usare guanti di gomma, anche del tipo usa e getta.

10 - Prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000

Nei Siti Rete Natura 2000 si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- nel periodo gennaio - fine agosto gli interventi di controllo con sparo si potranno effettuare per un massimo di 2 giornate a settimana;
- vige il divieto di utilizzo di cartucce con pallini di piombo per le azioni previste dai piani di controllo nelle zone umide naturali e artificiali ed entro i 150 metri dalle rive più esterne.

11 - Rendicontazione delle operazioni di controllo

Al termine del piano (anno 2028) sarà cura della Provincia produrre un rendiconto degli abbattimenti avvenuti su scala di comprensorio (Provincia), e che verrà incluso nel nuovo Piano di abbattimento da inoltrare ad ISPRA.

